



**LINEE GUIDA**

# **LINEE GUIDA SUI COMPENSI DEL GESTORE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**AREA DI DELEGA CNDCEC**

Funzioni giudiziarie e ADR

**CONSIGLIERE DELEGATO**

Giovanna Greco

**MAGGIO 2023**



---

## **A cura del gruppo di lavoro CNDCEC “Metodi ADR”**

### **Consigliere delegato CNDCEC**

Giovanna Greco - *Segretario CNDCEC e Consigliere delegato Area “Funzioni giudiziarie e ADR”*

### **Fondazione ADR Commercialisti**

Antonino Trommino - *Presidente*

Maria Lucetta Russotto - *Vicepresidente*

### **Comitato scientifico Fondazione ADR Commercialisti**

Lorenzo De Luca - *ODCEC Teramo*

Lisa Lombardi - *ODCEC Forlì*

Aspro Mondadori - *ODCEC Reggio Emilia*

Monica Peta - *ODCEC Roma*

Marisa Pezzella - *ODCEC Lanciano*

Stefano Maria Poeta - *ODCEC Reggio Calabria*

Carlo Regis - *ODCEC Torino*

Enrico Terzani - *ODCEC Firenze*

Alberto Vacca - *ODCEC Cagliari*

Paola Valentini - *ODCEC Vasto*

Cristina Zicari - *ODCEC Agrigento*



**LINEE GUIDA**

**Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure  
di composizione delle crisi da sovraindebitamento**



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



---

## Premessa

Il presente documento si propone di fornire le **“Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”** nell’ambito delle procedure disciplinate dal nuovo Codice della Crisi di cui al d.lgs. n. 14/2019 (di seguito anche Codice della Crisi o CCII) in conformità a quanto disposto all’articolo 22 rubricato *“Determinazione compensi e rimborsi spese dell’OCC”* delle *“Linee guida per la redazione dei Regolamenti OCC dei commercialisti”* pubblicato il 29 marzo 2023 dalla Fondazione ADR Commercialisti, con la finalità di uniformare i comportamenti degli Organismi di Composizione della Crisi appartenenti ai diversi Ordini territoriali relativamente alle regole che disciplinano la corresponsione dei compensi contenute nel decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202.

Il documento si propone di dirimere le variegate problematiche legate alla determinazione dei compensi spettanti agli OCC e, in particolar modo, quelle afferenti alla percezione di acconti in talune ipotesi ed alla liquidazione dei compensi al termine della fase esecutiva delle procedure.

In mancanza di un orientamento univoco e generalmente riconosciuto, per la predisposizione e stesura del presente documento si è tenuto conto, in quanto condivisibili, delle più recenti pronunce giurisprudenziali (vedasi Sentenza n. 38/2023 Tribunale di Napoli del 22/03/2023 che riprende Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2019 n. 34105) nonché delle linee guida emanate da alcuni Tribunali (cfr. Tribunale di Ferrara) che hanno già affrontato la questione e che sono concordi nel dare prevalenza alla pattuizione tra le parti rispetto ogni altro criterio di liquidazione dei compensi.

Si ricorda inoltre che il Codice della Crisi, in aggiunta a quelli espressamente indicati da specifiche norme di legge, individua i crediti da considerare prededucibili sull’attivo della procedura. In particolare, l’art. 6, co. 1, lettera a), CCII, al fine di incentivare e valorizzare le procedure di composizione assistita della crisi, statuisce la prededucibilità dei *“crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*.



---

## Sommario

1. Introduzione	5
2. Compensi e spese	5
3. Quantificazione del compenso e comunicazione del preventivo/contratto	7
4. Ripartizione degli acconti sul compenso e saldo finale	8
5. Obblighi del debitore	9
6. I rapporti tra OCC e gestore	10
7. Ripartizione proporzionale del compenso	11
8. Prededucibilità dei crediti OCC	11
<b>ALLEGATO "A"</b>	<b>12</b>
Modello "Comunicazione preventivo compensi e spese"	12
<b>ALLEGATO "B"</b>	<b>18</b>
Modello "Lettera di incarico professionale"	18



---

## 1. Introduzione

L'articolo 22 delle "Linee Guida al fine della redazione dei regolamenti degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento", pubblicato il 29 marzo 2023 dalla Fondazione ADR Commercialisti, prevede che "I compensi dell'OCC comprendono quelli per il Gestore della crisi, per l'OCC e l'eventuale rimborso delle spese anticipate".

La normativa di riferimento in tema di determinazione dei compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento è il d.m. 24 settembre 2014 n. 202 che ha regolamentato e disciplinato gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (indicando, tra l'altro, i requisiti di iscrizione nel registro tenuto presso il Ministero e di qualificazione professionale e di onorabilità richiesti ai Gestori della crisi).

Dalla data di entrata in vigore del d.m. 202/2014, l'Organismo di Composizione della Crisi, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, provvede alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese facendo riferimento a quanto disciplinato dagli artt. 14 - 18 del medesimo D.M.

Nei successivi paragrafi sono indicate le linee guida per la pattuizione e la determinazione del compenso dell'OCC, nonché per la corresponsione di acconti sul compenso finale da prevedere nelle diverse fasi delle diverse procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dal CCII.

Il presente documento utilizza il termine "Gestore" per indicare il professionista incaricato dall'OCC al compimento delle funzioni previste dalla normativa.

---

## 2. Compensi e spese

I compensi corrisposti all'OCC comprendono quelli per l'OCC, per il Gestore della crisi e l'eventuale rimborso delle spese anticipate.

Essi si determinano:

- in applicazione dei parametri dettati dagli artt. 14 e ss. del d.m. 202/2014;
- mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230<sup>1</sup> e ss. cod. civ. (allegato 1);

---

<sup>1</sup> La giurisprudenza di legittimità ha confermato l'orientamento in base al quale: "In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione" (cfr. Cass., Sez. II, 23 maggio 2000, n. 6732; Cass., Sez. VI-2, 29 dicembre 2011, n. 29837; Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17726"; Cass., sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2631).

Dalla disamina di quanto statuito dall'art. 14, co. 1, primo periodo del d.m. n. 202/2014, l'accordo tra le parti può prevedere la *"negoziazione del compenso"*: in mancanza di accordo, le modalità da seguire saranno quelle di cui al d.m. n. 202/2014.

L'art. 15, co. 2, d.m. n. 202/2014 prevede inoltre l'ammissibilità di acconti sul compenso finale.

La pattuizione del compenso assume rilevanza ai fini della corretta identificazione dei costi della procedura considerato che:

- a) ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4, del d.m. 202/2014:
  - al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della propria polizza assicurativa;
  - la misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
  - l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.
- b) l'*"indicazione presunta dei costi della procedura"* deve essere individuata nella Relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. d), CCII e nella Relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. e), CCII.

Gli artt. 71 e 81 del CCII<sup>2</sup>, al quarto comma, prevedono che il giudice *"se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*.

Quanto precede deve essere inteso nel senso che il Giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all'OCC al termine della fase esecutiva, facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto, anche in termini di soddisfazione dei creditori, nel piano omologato.

---

<sup>2</sup> Dopo il primo decreto correttivo non è più prevista la possibilità di escludere il diritto al compenso. Secondo la dottrina, però, la norma non sembra escludere la possibilità di negare il diritto dell'OCC al compenso, dato che è stato conservato il riferimento alla diligenza come parametro di misurazione del diritto al compenso dell'OCC, che quindi potrebbe essere negato quando l'OCC è stato negligente oppure quando dalla sua condotta è derivata l'inesecuzione del piano o un danno per i creditori ed i terzi. La valutazione di tale condotta non è però più ricollegabile a un rendiconto non approvato, ma deve essere effettuata autonomamente dal tribunale (Lamanna).

### 3. Quantificazione del compenso e comunicazione del preventivo/contratto

Sulla base della documentazione rilasciata dal sovraindebitato nell'istanza presentata con l'elenco delle attività e passività per l'avvio della procedura, l'OCC quantifica e comunica all'istante il "preventivo di spesa" tenendo conto dei parametri dell'art. 16 d.m. n. 202/2014.

Ai fini di una corretta quantificazione dei compensi ( costi di procedura) è necessario che la determinazione degli stessi sia concordata con il debitore non in modo "presunto", così come previsto ai citati artt. 68 e 76 CCII, ma con estrema precisione, al fine di evitare la sopravvenuta emersione di ulteriori esborsi che il debitore non sarebbe poi in grado di affrontare.

Nella determinazione dei compensi dell'intera procedura che il sovraindebitato ha inteso adottare, occorre fare riferimento ai parametri previsti dall'art. 16 e dell'art. 14, co. 3, del d.m. 202/2014.

Tuttavia, l'importo complessivo così determinato ( che tiene conto dei valori dell'attivo e del passivo del debitore) deve essere necessariamente ripartito nelle seguenti tre fasi:

- la fase degiurisdizionalizzata, relativa al procedimento istruttorio fino al rilascio della Relazione;
- la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
- la fase esecutiva ( post omologa), fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso da parte del Giudice.

In sostanza, pur essendo il compenso unico per tutte le attività che OCC e Gestore sono chiamati ad espletare, è preferibile attribuire a ciascuna delle tre fasi un congruo valore la cui somma sia il risultato complessivo del compenso pattuito con i citati parametri di cui al d.m. 202/2014.

Ciò al fine di precisare l'ambito di esecuzione ed ultimazione di ogni singola fase/prestazione soprattutto nel caso in cui, per qualsiasi motivo, queste non venissero, in tutto o in parte, completate, potendo così l'OCC gestire al meglio il recupero delle somme nei confronti del debitore per le prestazioni effettivamente svolte.

Nella formulazione del preventivo e nella richiesta degli acconti sul compenso si deve prestare attenzione a non superare l'eventuale compenso complessivo finale in modo da non costringere il gestore alla eventuale restituzione di parte delle somme già incassate.

Contestualmente alla presentazione dell'Istanza per la richiesta all'ammissione ed all'avvio della procedura, il debitore istante procede al pagamento di un importo di € ..... oltre IVA a titolo di acconto.

Previa stipula di apposito contratto ( preferibile al rilascio di un preventivo) fra l'OCC e debitore istante, può essere previsto un ulteriore acconto all'Organismo nella misura del .... % sul compenso



complessivo pattuito, determinato secondo i citati parametri previsti dall'art. 16 e dell'art. 14, comma 3, del d.m. 202/2014, oltre un fondo spese di € ..... (facoltativo) .

Laddove necessario, è facoltà del Gestore della crisi valutare la richiesta di un'integrazione del suddetto fondo spese.

Il versamento dell'acconto e del fondo spese, diversi da quelli corrisposti in sede di presentazione della domanda, devono essere effettuati a mezzo ..... (secondo le modalità che verranno indicate dall'OCC: bonifico, PAGO PA ecc.) entro e non oltre ..... dalla data di richiesta inoltrata al debitore, o al suo delegato, a cura della segreteria dell'Organismo.

Il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale, determina, in favore dell'Organismo, un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della segreteria, mediante .... (secondo le modalità che verranno indicate dall'OCC: bonifico, PAGO PA ecc.) entro .... giorni dalla citata richiesta.

In sede di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore nominato, è sempre dovuto un ulteriore acconto sui compensi determinato nella misura prevista al paragrafo successivo

---

## **4. Ripartizione degli acconti sul compenso e saldo finale**

Come sopra indicato, l'art 15, co. 2, d.m. 202/2014 prevede espressamente la possibilità che l'OCC richieda al debitore acconti sul compenso finale .

Il compenso, come determinato al paragrafo 4, delle presenti linee guida, sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- un primo acconto di € ...,00 comprensivo di IVA già versato tramite bonifico bancario in data al momento della presentazione dell'istanza;
- un secondo acconto di € ..... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto );
- un terzo acconto di € ..... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il ...(a 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quarto acconto di € ..... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quinto acconto di € ..... comprensivo di iva (corrispondente al 10% / \_\_\_\_ % del compenso) al rilascio della Relazione da parte del Gestore nominato;

### **Saldo Finale**

Raggiunto il \_\_\_ % del compenso complessivo pattuito mediante la corresponsione dei superiori acconti, il \_\_\_ % residuo del compenso verrà così corrisposto:

- mediante il pagamento dilazionato, in prededuzione, contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione per euro .... pari al \_\_\_ %,
- mediante il pagamento residuale finale di euro ....., previo apposito accantonamento anch'esso contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo/concordato minore – liquidazione, previsto al termine dell'esecuzione del Piano, che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi degli artt. 71, 81, co. 4 del d.lgs. n. 14/2019.

---

## **5. Obblighi del debitore**

Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Legge.

Tuttavia, in caso di mancata omologa da parte del Tribunale del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dell'accordo/concordato minore oppure di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio o controllata, non dipendenti da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato, è facoltà dell'OCC ridurre del \_\_\_% il compenso complessivo residuo pattuito, che dovrà essere versato dal debitore al medesimo Organismo entro e non oltre \_\_\_ gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

Tale riduzione percentuale del compenso potrà essere evitata qualora la determinazione dello stesso sia avvenuta secondo quanto previsto al precedente art. 4 e cioè attraverso l'attribuzione di un valore ad ognuna delle tre fasi/prestazioni della procedura sopra elencate; in questo caso, la determinazione del residuo compenso spettante all'OCC potrà avvenire in modo analitico, in quanto, in assenza di omologa, le successive prestazioni riguardanti la fase esecutiva mai espletata, potranno essere decurtate dal credito residuo vantato dall'OCC.

Allo stesso modo, sempre qualora l'OCC abbia attribuito un valore ad ognuna delle tre fasi/prestazioni della procedura, nel caso in cui il Giudice dichiari inammissibile la domanda e quindi l'intera procedura, il compenso si fermerà a quello previsto per il Rilascio della Relazione.

Invece, nel caso in cui il debitore, ottenuta l'omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione o nell'accordo/concordato minore, tanto da determinare la successiva revoca dell'omologazione, le somme residue spettanti all'OCC saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione in un'unica soluzione entro \_\_\_ giorni dalla data dell'ultimo versamento non effettuato.

Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l'OCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito. In caso di recupero coattivo del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi.

---

## 6. I rapporti tra OCC e gestore

I rapporti tra OCC e Gestore sono regolati mediante una lettera di incarico professionale (allegato 2) in ordine a:

- la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;
- la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
- la fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.

L'Organismo liquida al Gestore entro \_\_\_ giorni dal pagamento di ogni acconto versato dal debitore, i compensi ad egli spettanti secondo la seguente determinazione:

- \_\_\_% del compenso e degli eventuali rimborsi in favore del Gestore della crisi;
- il restante \_\_\_% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Tale percentuale si applica anche ai compensi che saranno corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al termine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli art. 71, co. 4 e 81, co. 4, CCII.

Il Gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell'OCC.

In caso di mancato pagamento del compenso all'OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'OCC da parte del Gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC.

È fatto divieto al Gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.

---

## 7. Ripartizione proporzionale del compenso

Il d.m. 202/2014 disciplina il principio di “unicità” del compenso, prevedendo all’art. 17, co. 2, il criterio di “ripartizione proporzionale” nell’ipotesi di successione di OCC o gestori della crisi per la medesima opera (sebbene la norma non fissi alcun parametro quantitativo).

Il citato criterio si applica nelle seguenti ipotesi:

- a) il debitore revoca l’incarico all’OCC per affidarlo ad altro OCC territorialmente competente;
- b) all’interno del medesimo OCC, quando l’opera sia dapprima svolta da un Gestore della crisi e successivamente da altro gestore;
- c) nel caso di composizione collegiale dell’organo gestorio;
- d) quando per l’esecuzione di ristrutturazione o del concordato minore omologati, sia nominato un liquidatore per la previsione di liquidazioni di beni all’interno della procedura;
- e) quando nel concordato minore, *ex art. 78, co. 2-bis* il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga a partire da quel momento le funzioni dell’OCC.

---

## 8. Prededucibilità dei crediti OCC

La norma all’art. 6, lettera a), CCII prevede la prededucibilità dei crediti relative a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.



**LINEE GUIDA**

**Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento**



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



## **ALLEGATO "A"**

# **MODELLO "COMUNICAZIONE PREVENTIVO COMPENSI E SPESE"**

*A titolo esemplificativo si propone un modello di contratto che regola il rapporto tra OCC e sovraindebitato, paragrafo 4, e ss., delle "Linee guida sui compensi di Gestore della crisi delle procedure di composizione crisi da sovraindebitamento ("linee guida")*).

### **Comunicazione compenso e spese – Procedura di Ristrutturazione dei debiti.**

L'anno ..... il giorno... presso la sede dell'OCC Commercialisti di ..... sita in Via .....

Sono presenti:

- Mario Rossi nato ..... istante debitore, rappresentato dall'Avv. .... ( eventuale)
- Dott. Giuseppe Bianchi ..... Referente OCC Commercialisti di ..... iscritto al n. ... del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia,

#### **PREMESSO**

- che il Sig. Mario Rossi ha presentato in data ..... presso la segreteria dell'OCC Commercialisti di .... l'istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, per la quale è stato nominato in data ..... Gestore della Crisi il Dott.....;
- che ai sensi dell'art. 10, comma 3), del d.m. 202/2014 è necessario che l'Organismo debba fornire al debitore istante tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e la misura del compenso debba essere resa nota allo stesso debitore con un preventivo dettagliato;
- che in accordo con il debitore istante, valutata la complessità della procedura, i compensi qui di seguito individuati vengono concordemente determinati secondo i criteri di cui all'art. 15 e i parametri di cui all'art. 16 del d.m. 202/2014.

Tutto ciò premesso

Le parti, come sopra descritte, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Determinazione del Compenso**

Viene determinato un compenso complessivo parametrato ai sensi dell'art. 16 del d.m. 202/2014 di € ..... (euro .....) comprensivo di IVA 22% e così suddiviso nelle diverse fasi della procedura:

1. quota compenso spettante per l'attività istruttoria e di rilascio della Relazione *ex art.* 68, comma 2 d.lgs. 14/2019: € ..... comprensivo di IVA ( pari al 50% dell'intero compenso);

2. quota compenso spettante per la fase della procedura instaurata dinanzi il Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa: € ..... comprensivo di IVA (pari al 20% dell'intero compenso);
3. quota compenso spettante per la fase di esecuzione del Piano: € ..... comprensivo di IVA (pari al 30% dell'intero compenso).

Il compenso, come sopra determinato, riguarda tutte le attività che sono state e saranno svolte dall'OCC e dal Gestore della Crisi previste dalla Legge per la procedura in esame e, pertanto, rimangono escluse, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perizie di stima dei beni immobili, le certificazioni notarili, la *due diligence* per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti, la eventuale nomina di un legale da Lei richiesto per l'assistenza alla procedura.

Resta inteso, come previsto dal Regolamento OCC, che durante la procedura, il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale da Lei fornita, determineranno, in favore dell'Organismo, un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della segreteria, mediante .... (secondo le modalità che verranno indicate dall'OCC: bonifico, PAGO PA ecc.) entro .... giorni dalla citata richiesta.

#### **Art. 2 - Liquidazione del compenso**

Il compenso sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- un primo acconto di € .....,00 comprensivo di IVA già versato tramite bonifico bancario in data ..... al momento della presentazione dell'istanza;
- un secondo acconto di € ... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il ..... (a 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un terzo acconto di € ..... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il ..... (a 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quarto acconto di € ..... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il ..... (a 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quinto acconto di € ..... comprensivo di iva (corrispondente al 10% / \_\_\_ % del compenso) al rilascio della Relazione da parte del Gestore nominato.

Raggiunto il 50 % del compenso complessivo pattuito mediante la corresponsione dei superiori acconti, il 50 % residuo, verrà così corrisposto:

- mediante il pagamento dilazionato, in prededuzione, contenuto nella proposta di ristrutturazione-formulata dal Gestore della crisi con apposita Relazione, per euro .... pari al \_\_\_ %;
- mediante il pagamento residuale finale di euro ....., previo apposito accantonamento anch'esso contenuto nella proposta di ristrutturazione, previsto al termine dell'esecuzione del Piano, che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi dell'art. 71, co. 4, del d.lgs. n. 14/2019.

Le superiori somme dovranno essere tutte versate mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate .....

### **Art. 3 - Obblighi del debitore**

#### *Ipotesi A): riduzione forfettaria del compenso*

Il superiore compenso e le spese vive sostenute, saranno dovuti anche nel caso di rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di omologa della Procedura di ristrutturazione dei debiti, non dipendente da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato medesimo; in tal caso il debitore dovrà corrispondere all'OCC il 50% del compenso complessivo residuo pattuito, che dovrà essere versato al medesimo Organismo entro e non oltre \_\_\_ gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

#### *Ipotesi B): riduzione analitica del compenso*

Il superiore compenso e le spese vive sostenute, saranno dovuti anche nel caso di rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di omologa della Procedura di ristrutturazione dei debiti, non dipendente da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato medesimo; in tal caso non sarà dovuto.

il compenso stabilito per la fase esecutiva della procedura indicato al punto 3 dell'art. 1) in quanto non espletata.

Allo stesso modo, per cause non cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato medesimo, qualora il Giudice dichiari inammissibile la domanda e quindi l'intera procedura, il compenso si fermerà a quello previsto per la fase istruttoria e del rilascio della Relazione del Gestore di cui al superiore punto 1) dell'art. 1.

In entrambi i casi il compenso residuo spettante all'OCC dovrà essere versato dal debitore al medesimo Organismo entro e non oltre \_\_\_ gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

Nel caso in cui il debitore, durante l'iter istruttorio e prima del rilascio della Relazione dell'OCC, per qualsiasi causa o ragione non imputabili all'Organismo o al Gestore incaricato, intenda recedere dalla procedura previa apposita comunicazione all'OCC, sarà tenuto alla corresponsione del corrispettivo previsto al punto 1) dell'art. 1, rideterminato in funzione dell'opera svolta fino al momento della richiesta di recesso.

Inoltre, nel caso in cui il debitore, ottenuta l'omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione, tanto da determinare la successiva revoca dell'omologazione, le somme residue spettanti all'OCC saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione in un'unica soluzione entro \_\_\_ giorni dalla data dell'ultimo versamento non effettuato.



#### **Art. - 4 Dichiarazioni del debitore**

Il debitore dichiara:

- di aver preso ben conoscenza delle norme contenute nel Regolamento dell'OCC Commercialisti di .....
- che non sono state omesse o fornite in modo errato, informazioni rilevanti ai fini degli accertamenti di veridicità e fattibilità del Piano previsti dalla legge e delle altre incombenze affidate al Gestore della Crisi;
- di aver messo a disposizione del Gestore della Crisi ogni documento utile in Suo possesso per l'assolvimento dell'incarico e si impegna a mettere tempestivamente a disposizione ulteriori documenti sopravvenuti o richiesti dal Gestore in quanto necessari al completamento della procedura;
- che l'Organismo ed il Gestore della crisi sono esonerati da ogni responsabilità per la mancata esecuzione di omologa del Piano, ovvero da una loro difforme esecuzione rispetto alle previsioni.

#### **Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto**

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di \_\_\_\_gg. (es. 120 gg) per l'espletamento dell'attività istruttoria e per il rilascio della Relazione ai fini della presentazione della domanda da depositare presso il Tribunale competente. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato dall'OCC e/o dal Gestore della crisi di ulteriori 30 giorni mediante motivata comunicazione da inoltrare al debitore almeno 15 giorni prima della scadenza del termine sopra previsto.

Le prestazioni dell'OCC e del Gestore della Crisi nominato continueranno ad essere espletate in favore del debitore anche nelle successive fasi ante e post omologa della procedura.

Il termine di durata della fase relativa alla procedura instaurata dinanzi il Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa, non è oggettivamente determinabile in quanto strettamente connesso ai tempi del procedimento giurisdizionale scanditi dalle norme previste dal d.lgs. 14/2019 in materia di sovraindebitamento.

Invece, il termine della fase esecutiva, a seguito dell'omologazione della procedura richiesta, sarà legato alla durata del piano di rimborso ai creditori.

#### **Art. 6 - Dichiarazioni dell'OCC**

L'Organismo è assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale con l'Assicurazione .....

Ai sensi dell'art. 10, co. 4, d.m. 202/2014, la determinazione dei compensi, di cui alla presente scrittura, sottoscritta per accettazione dal debitore, verrà portata a conoscenza dei creditori.

Ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. d), i costi della procedura sopra determinati saranno riportati nella Relazione dell'OCC.

**Art. 7 - Autorizzazione all'accesso delle banche dati**

Il debitore autorizza l'Organismo e il Gestore nominato all'accesso alle banche dati di cui agli art. 155-*quater* e ss. delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per quanto compatibili per l'espletamento dell'incarico.

**Art. 8 - Privacy**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il debitore dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall'OCC per finalità connesse e strumentali all'espletamento della procedura affidata.

Ai sensi dell'art. 9, co. 3, del d.m. 202/2014, l'Organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle citate norme in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali acquisiti durante la procedura saranno trattati e conservati dall'OCC per i soli fini e tempi della procedura stessa e saranno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al debitore titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di Legge**

Per quanto sopra non disciplinato si fa riferimento alle norme contenute nel d.m. 202/2014, nel d.lgs. 14/2019 e nelle norme del Codice civile previste in materia di contratti per prestazione d'opera.

Copia del presente contratto viene trasmessa al Gestore della Crisi nominato.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data.....

O.C.C. Commercialisti ..... Il Referente .....

\_\_\_\_\_

Il Debitore

\_\_\_\_\_



**LINEE GUIDA**

Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



## ALLEGATO “B”

# MODELLO “LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE”

### LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE (*fac-simile*)

A titolo esemplificativo si propone un modello di lettera di incarico professionale che regola il rapporto tra OCC e Gestore, paragrafo 7 delle "Linee guida sui compensi di Gestore della crisi delle procedure di composizione crisi da sovraindebitamento" ("linee guida").

Il sottoscritto Dott....., nato a ..... il ....., nella qualità di referente dell'OCC-COMMERCIALISTI ....., in seguito denominato "**OCC**", Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, articolazione interna dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di .....con sede in ....., Via ..... , Codice fiscale e Partita I.V.A..... ,

#### PREMESSO

- Che, in data \_\_\_\_\_ è stata presentata presso questo **OCC**, un'istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi della Legge ..... dal Sig. \_\_\_\_\_ denominato "**debitore istante**";
- Che, con provvedimento del \_\_\_\_\_ il sottoscritto Referente, ha nominato il dott./Rag. \_\_\_\_\_ nato a .... il \_\_\_\_\_, con studio in .....a \_\_\_\_\_, indirizzo PEC \_\_\_\_\_, quale Gestore della Crisi per il procedimento n. \_\_\_\_\_ del Registro degli Affari ex art. 9 d.m. 202/2014.
- Che in data \_\_\_\_ il Gestore della Crisi nominato ha sottoscritto, ai sensi dell'art. 11, co. 4, del d.m. 202/2014, la dichiarazione di indipendenza prevista al comma 3, lettera a) del medesimo articolo, da rendere nota al Tribunale ai sensi dell'art. 10, comma 2,

#### CONFERISCE

al dott./rag. \_\_\_\_\_ come sopra identificato iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ... sez. ... con il n. ...ed all'Elenco dei Gestori tenuto ..... al n. .... con decorrenza ....., in seguito denominato "**Professionista**",

il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione della presente.

#### 1. Oggetto e complessità dell'incarico

L'incarico ha per oggetto l'attività di **Gestore della Crisi** ai sensi del d.m. n. 202/2014 2014 e nel rispetto decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).

Il compenso pattuito nella misura indicata all'art. 4 è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e indicate nel presente incarico.



## **2. Esecuzione dell'incarico**

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dall'OCC, nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile, dalle leggi vigenti in materia e dalle norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che il professionista dichiara di conoscere.

Il Professionista non potrà avvalersi dell'opera di sostituti, poiché l'incarico deve essere svolto personalmente, ai sensi dell'art. 12 del d.m. 202/2014, fatto salvo l'utilizzo di ausiliari a proprie spese.

## **3. Decorrenza e durata dell'incarico**

Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico e si intende conferito fino alla conclusione della prestazione, così come previsto dal D.M. 202/2014.

In particolare, il presente conferimento dell'incarico decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di \_\_\_\_gg. ( es. 120 gg) per l'espletamento dell'attività istruttoria e per il rilascio della Relazione ai fini della presentazione della domanda del debitore da depositare presso il Tribunale competente. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato dall'OCC e/o dal Gestore della crisi di ulteriori 30 giorni mediante motivata comunicazione da inoltrare al debitore almeno 15 giorni prima della scadenza del termine sopra previsto.

Le prestazioni del Gestore della Crisi nominato continueranno ad essere espletate in favore del debitore anche nelle successive fasi ante e post omologa della procedura.

Il termine di durata della fase relativa alla procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa, non è oggettivamente determinabile in quanto strettamente connesso ai tempi del procedimento giurisdizionale scanditi dalle norme previste dal d.lgs. 14/2019 in materia di sovraindebitamento.

Invece, il termine della fase esecutiva, a seguito dell'omologazione della procedura richiesta, sarà legato alla durata del piano di rimborso ai creditori.

La rinuncia dall'incarico per giustificati motivi da parte del Gestore durante qualsiasi fase del procedimento dovrà essere comunicata tempestivamente all'OCC il quale, verificate le giuste motivazioni, dovrà provvedere alla sostituzione nella procedura mediante apposite comunicazioni a tutte le parti interessate. Il Gestore rinunciante, manterrà il proprio incarico fino alla nomina del nuovo Gestore ed avrà diritto al compenso per la parte di lavoro svolta fino al momento della rinuncia. Resta inteso che la liquidazione del compenso ad egli spettante sarà sempre condizionata al materiale incasso dei compensi dovuti all'OCC dal debitore.

L'OCC, per il tramite del proprio Referente, potrà revocare, per giustificati motivi, l'incarico al Gestore nominato durante qualsiasi fase del procedimento; tale revoca comporterà da parte dell'OCC la necessità di sostituzione nella procedura di un nuovo Gestore. La revoca e la relativa sostituzione andranno tempestivamente comunicati a tutte le parti interessate.

Il Gestore revocato, manterrà il proprio incarico fino alla nomina del nuovo Gestore ed avrà diritto al compenso per la parte di lavoro svolta fino al momento del provvedimento di revoca. Resta inteso che la liquidazione del compenso ad egli spettante sarà sempre condizionata al materiale incasso dei compensi dovuti all'OCC dal debitore.

#### 4. Compensi e spese

La quantificazione e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese spettanti al Professionista per le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento, sono disciplinati, in linea generale, dal Regolamento OCC ed indicati, in via analitica, nel contratto sottoscritto dall'OCC con il debitore in data \_\_\_\_\_, contratto che il professionista incaricato dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

Al Gestore della Crisi nominato spetta, quindi, il \_\_\_\_ % dell'intero compenso concordato dall'OCC con il debitore, pari ad euro ..... oltre IVA e CP.

I pagamenti del compenso nella misura sopra individuata, coerentemente con quanto previsto nel contratto fra OCC e debitore, verranno liquidati dall'Organismo al professionista, previa emissione di regolare parcella, entro 7 giorni dal materiale incasso delle somme dovute dal debitore all'OCC, sulla base delle seguenti scadenze stabilite nel predetto contratto:

- un primo acconto di € .....,00 comprensivo di IVA già versato tramite bonifico bancario in data ..... al momento della presentazione dell'istanza;
- un secondo acconto di € ... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il ..... (a 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un terzo acconto di € ..... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il ..... (a 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quarto acconto di € ..... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il ..... (a 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quinto acconto di € ..... comprensivo di iva (corrispondente al 10% / \_\_\_\_ % del compenso) al rilascio della Relazione da parte del Gestore nominato.

Raggiunto il 50 % del compenso complessivo pattuito mediante la corresponsione dei superiori acconti, il 50 % residuo, verrà così corrisposto:

- mediante il pagamento dilazionato, in prededuzione, contenuto nella proposta di ristrutturazione-formulata dal Gestore della crisi con apposita Relazione, per euro .... pari al \_\_\_\_ %;
- mediante il pagamento residuale finale di euro ....., previo apposito accantonamento anch'esso contenuto nella proposta di ristrutturazione, previsto al termine dell'esecuzione del Piano, che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi dell'art. 71, co. 4, del d.lgs. n. 14/2019.



Resta inteso che qualora il debitore ritardi una o più scadenze del piano dei pagamenti in acconto sopra individuati, la liquidazione del compenso al Gestore verrà effettuata dall'OCC entro 7 giorni dal materiale pagamento della rata di acconto versata in ritardo.

Come previsto nel Regolamento OCC, in caso di mancato pagamento dei compensi, in tutto o in parte, da parte del debitore, l'OCC è chiamato ad intraprendere ogni azione per il recupero del credito. Previo parere legale, qualora vi siano le condizioni per una effettiva possibilità di recupero del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi.

### **5. Obblighi del Professionista**

Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 co. 2 c.c.). Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dall'OCC per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico.

Il Professionista con la sottoscrizione del presente incarico dichiara:

- di conoscere ed accettare il Regolamento del presente Organismo approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine;
- di conoscere ed accettare i contenuti del Contratto sottoscritto in data \_\_\_\_ fra l'OCC ed il debitore ed in particolare la parte riguardante la determinazione dei compensi ivi pattuiti;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, co. 8, e di indipendenza di cui all'art. 11, co. 3, l. a) del medesimo Decreto, obbligandosi a mantenerli durante tutta l'esecuzione dell'incarico o a comunicarne tempestivamente ogni avvenuta modificazione;
- di esser in regola con l'obbligo di formazione biennale dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento;
- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria di categoria (FPC);
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC) e di mantenerla, senza interruzioni, durante l'espletamento del mandato.

Con il presente incarico il Professionista assume tutte le funzioni e svolge tutte le attività a lui riservate dalla d.lgs. 14/2019, CCII, e sue successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla specifica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento oggetto del presente incarico. In particolare:

- verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi di cui art. 2, CCII e la presenza dei requisiti iniziali e dei requisiti soggettivi ostativi per l'accesso alla Procedura:
  - a) residenza (persona fisica) o sede legale/effettiva (imprenditore);



- b) requisiti impresa minore: i) no superamento €. 200.000 ricavi ultimo triennio; ii) no superamento €. 300.000;
  - c) attivo patrimoniale ultimo triennio; iii) no superamento €. 500.000 debiti ultimo anno
  - d) no ricorso nei 5 anni precedenti a Procedure di Sovraindebitamento;
  - e) no beneficiario di esdebitazione per altre due volte:
- comunica tempestivamente, al debitore, l'*advisor* e il legale se presenti, la data di convocazione presso il proprio studio da fissarsi entro e non oltre sette giorni dalla ricevuta comunicazione, da parte dell'OCC, dell'accettazione del contratto con il debitore, verbalizzando l'audizione;
  - porta a conoscenza, ai sensi dell'art. 10 d.m. 202-2014, ai creditori il preventivo-contratto concluso con il debitore per la determinazione del compenso e delle spese;
  - accede alle banche dati ai sensi degli artt. 155-*quater* e ss delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per quanto compatibili all'attività da espletare;
  - verifica la completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal richiedente tramite l'utilizzo delle banche dati: cassetto fiscale e previdenziale, visure camerali, ipocatastali, PRA, Centrale Rischi e quant'altro occorra in relazione all'incarico affidatogli;
  - presta assistenza al debitore sulla proposta da questi formulata ai sensi dell'art. 67, CCII, nell'ipotesi di ristrutturazione dei debiti, oppure ai sensi art. 76, CCII, in caso di concordato minore;
  - redige la relazione (particolareggiata) ai sensi degli artt. 68, 76, co. 2, art. 283, co. 4, CCII entro i termini previsti dal Regolamento dell'OCC;
  - entro sette giorni dall'avvenuta sottoscrizione del preventivo-contratto fra OCC e debitore, dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, ai sensi dell'art. 68, co. 4 - 76, co. 4 d.lgs. 14/2019;
  - provvede ad effettuare le comunicazioni e le relazioni ai creditori previste dal CCII nell'ambito della proposta effettuata dal debitore;
  - provvede a eseguire la pubblicità, ad effettuare le comunicazioni e a trasmettere le relazioni al Giudice Delegato previste dal CCII nell'ambito della proposta effettuata dal debitore;
  - risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione della proposta omologata e vigila sul suo esatto adempimento;
  - relaziona al Referente sullo stato della procedura e su eventuali sopravvenute criticità;
  - relaziona tempestivamente al Referente su ogni modifica, diniego di omologazione, risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonché sull'eventuale conversione della procedura richiesta in liquidazione controllata, o su qualsiasi problematica intervenga nel corso dell'incarico;

Inoltre, Il Professionista incaricato rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse. Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative,





regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

La documentazione ricevuta dall'OCC è conservata dal Professionista fino alla conclusione dell'incarico.

#### **6. Divieto**

Ai sensi dell'art. 11, co. 2 d.m. 202/2014, ai Gestori è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi e utilità direttamente dal debitore.

#### **7. Polizza assicurativa**

Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato professionale il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza stipulata con

\_\_\_\_\_.

#### **8. Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il professionista incaricato dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall'OCC per finalità connesse e strumentali all'espletamento della procedura affidata.

A conclusione o cessazione della procedura, il professionista incaricato provvede tempestivamente alla restituzione all'OCC della documentazione utilizzata, avendo cura di separare quella acquisita per mezzo delle banche dati, che andrà distrutta a cura dell'Organismo.

Ai sensi dell'art. 11 del d.m. 202/2014, il professionista incaricato è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio e al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla sua attività .

Il professionista dichiara che nell'espletamento dell'incarico si avvarrà delle *Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero* emanate dal Garante della Privacy con Delibera n. 46 del 26/06/2008 ( G.U. 178 del 31 luglio 2008) e di ogni altro documento successivamente emanato riguardante le medesime linee di comportamento.

#### **9. Registrazione**

Essendo i compensi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.

#### **10. Elezione di domicilio**

Per gli effetti della presente, l'OCC e il Professionista eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.



### 11. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, al d.m. 202/2014, ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

Luogo ..... li .....

OCC - Commercialisti ..... \_\_\_\_\_

Il Professionista \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente i punti:

- 3) Decorrenza e durata dell'incarico
- 4) Compensi, spese e contributi
- 7) Polizza Assicurativa

OCC - Commercialisti ..... \_\_\_\_\_

Il Professionista \_\_\_\_\_

